

ASSOCIAZIONE LA-FRA

STATUTO

Art. 1 (COSTITUZIONE - SEDE)

1.1 Ai sensi degli art. 14 e seguenti del C.C, è costituita l'associazione denominata

"LA-FRA"

1.2 A far data dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sociale, in qualunque modo formulata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'Associazione ha sede a Lainate.

Il trasferimento dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate.

Il trasferimento della sede legale sarà opponibile ai terzi solamente a seguito dell'iscrizione di tale variazione nel registro delle Persone Giuridiche.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (PRINCIPI)

2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, agisce ai sensi e nei limiti del d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore, è apartitica e si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

Membro onorario dell'Associazione è il Parroco pro tempore della Parrocchia San Vittore Martire di Lainate, in considerazione dell'importante sostegno apportato per le attività associative.

2.2 L'Associazione promuove e valorizza umanamente e socialmente le persone in condizioni di disabilità.

2.3 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'accoglienza e l'ospitalità di persone in condizioni di disabilità, marginalità e/o di fragilità sociale.

ART. 3 (FINALITA')

L'Associazione ha le seguenti finalità:

a) accogliere, condividere, avere cura delle persone in condizioni di disabilità, anche con necessità di sostegno elevato senza limiti di età; sostenere inoltre le famiglie di persone in condizioni di disabilità in tutte le forme di disagio, difficoltà e depressione;

b) operare per prevenire e rimuovere, con la collaborazione dei soggetti e delle loro famiglie o di coloro che ne hanno la tutela, la amministrazione di sostegno e/o la responsabilità, le problematiche che possono provocare

situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione, anche attraverso corsi di formazione ed informazione;

c) valorizzare le potenzialità residue di persone in condizioni di disabilità attraverso attività occupazionale, fisioterapica, psicomotoria, educativa, manipolativa, ricreativa ed ergoterapia;

d) sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica e le istituzioni ai problemi delle persone in condizioni di disabilità;

e) essere un costante punto di riferimento per tutto il territorio per persone in condizioni di disabilità e per coloro che si interessano attivamente dei predetti;

f) sottoporre alle istituzioni ed organismi pubblici e privati istanze rivolte alle necessità delle persone in condizioni di disabilità ed all'osservanza delle Leggi, adoperandosi affinché tali Leggi vengano puntualmente osservate;

g) In sintesi: promuovere ed operare a favore delle persone in condizioni di disabilità, essere costante testimonianza cristiana verso i più deboli e con i più indifesi. "ESSERE VOCE DI CHI NON HA VOCE".

Tali finalità saranno perseguite dall'Associazione con la fattiva collaborazione degli associati e di tutti coloro che condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione stessa.

Art. 4 (ATTIVITA' D'INTERESSE GENERALE)

4.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra senza scopo di lucro, esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui

all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.2 In particolare, l'Associazione, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, esercita le seguenti attività:

- a) organizzare e gestire strutture diurne socio sanitarie quali i Centro Diurno Disabili (CDD) al fine di assicurare un'integrazione sociale alle persone accolte;
- b) organizzare e gestire progetti di residenzialità e semi residenzialità quali comunità alloggio, appartamenti autonomi al fine di accompagnare i ragazzi verso un distacco emotivo dalla propria famiglia, ed a una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità;
- c) promuovere e realizzare luoghi di incontro e di ascolto, informazione, orientamento, sostegno psicologico, accompagnamento per le famiglie;
- d) realizzare attività di consulenza personale e laboratori specifici per persone con disturbi dello spettro autistico;
- e) sviluppare, promuovere e organizzare attività laboratoriali che pongano al centro lo sviluppo delle autonomie anche in collaborazione con le scuole del territorio.
- f) promuovere e organizzare "spazi per il tempo libero" al fine di favorire luogo di incontri per famiglie anche in gruppi organizzati;
- g) promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione sui temi delle autonomie e sulle progettualità ad esse collegate nelle comunità locali;
- h) promuovere azioni di tutela nei confronti delle istituzioni per la corretta applicazione dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

4.3 L'Associazione con mezzi adeguati, in particolare, potrà:

- a) provvedere all'acquisto, affitto, noleggio, anche a titolo gratuito, di immobili, di attrezzature e di quanto altro necessario alla gestione delle strutture stesse;
- b) costituire e gestire per le persone con disabilità centri diurni, centri residenziali, centri di pronto intervento, strutture protette, comunità alloggio o centri similari;
- c) stipulare convenzioni e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, da società ed enti pubblici (come appresso meglio precisato);
- d) avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti.

4.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale innanzi individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di

quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Nel caso si eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

4.5 L'Associazione può, altresì, (art. 7 CTS) svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nonché in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

4.6 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività non occasionalmente sono iscritti in un apposito registro. (art. 17 CTS)

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 (ASSOCIATI e SOSTENITORI)

5.1 Il termine associati indica le persone sia fisiche di maggiore età che giuridiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione, mosse da spirito di solidarietà per impegnarsi attivamente con disponibilità di tempo e di mezzi.

5.2 Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

5.3 Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

5.4 Sono associati sostenitori, gli associati che sostengono l'associazione con oblazioni di importo superiore alla quota sociale ordinaria e, perciò, contribuiscano alla associazione e diano sostegno alle sue attività con donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo.

Nel caso in cui l'apporto dato da un Associato Sostenitore sia di eccezionale importanza, alla qualifica di Sostenitore verrà aggiunto il termine "Associato Benemerito".

5.5 Sono membri Sostenitori dell'Associazione, non divenendone associati, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, abbiano ad essa contribuito ovvero vogliano ad essa contribuire.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione e sostegno all'Associazione.

Sono membri Onorari dell'Associazione, non divenendone associati, coloro che, per aver contribuito finanziariamente e non o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione.

ART 6 (CESSAZIONE della qualità di Associato)

6.1 La qualità di associato si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.

6.2 La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

6.3 L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea ai sensi di legge.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

6.4 L'associato escluso o dimissionario non potrà vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione e non avrà

diritto al rimborso della quota associativa pagata.

ART. 7 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

7.1 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

7.2 Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

7.3 In particolare, ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.

7.4 Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento delle finalità;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Comitato di Direttivo.

ART. 8 (PATRIMONIO)

A costituire il patrimonio dell'Associazione concorrono:

- beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti da enti o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

ART. 9 (RISORSE ECONOMICHE)

Le entrate economiche dell'associazione sono costituite da:

- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità o erogazione da soggetti pubblici o privati non espressamente destinati al patrimonio;
- attività da raccolta fondi, ivi inclusi i contributi degli Iscritti e dei Sostenitori;

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo 2;
- altre entrate da attività di interesse generale, attività diverse e raccolte fondi, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117;.
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

ART.10 (ORGANI)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

ART. 11 (ASSEMBLEA degli associati)

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

11.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

11.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia

obbligatoria o ritenuta opportuna; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

11.4 L'Assemblea ordinaria delibera su:

- L'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna;
- L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- L'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- L'elezione e la revoca dei componenti dell'organo di controllo e/o dell'incaricato alla revisione legale dei conti, se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- L'approvazione dei regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;
- L'approvazione degli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- La ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- La quota associativa annuale;
- La responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle assemblee degli associati.

11.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento, trasformazione, scissione, fusione, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione, nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.6 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea, reso anche pubblico nella sede sociale.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato

dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Il voto si esercita in modo palese.

11.7 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

11.8 In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione può aver luogo almeno il giorno dopo della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

11.9 Le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto sono prese con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio nonché la fusione, la scissione e la trasformazione, sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

11.10 L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

12.1 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra persone fisiche associate. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni allo stesso sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In caso di dimissioni o di decesso di consiglieri, i membri del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri dimissionari o deceduti.

12.2 Il Consiglio Direttivo, se non vi abbia già provveduto l'assemblea in sede di nomina, nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

12.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno 2 (due) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

12.4 La convocazione, contenente luogo, data e ora della riunione ed elenco delle materie da trattare, è inviata tramite email, all'indirizzo indicato dal Consigliere, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.5 Compete al Consiglio Direttivo:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Sottoporre all'approvazione la bozza del bilancio e dell'eventuale bilancio sociale entro la fine del mese di marzo successivo a quello dell'anno di competenza;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- Deliberare l'esclusione degli associati;
- Approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- Deliberare in merito all'esclusione di associati;

- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- Delibera sulle attività diverse, secondarie e strumentali, eventualmente svolte dall'associazione;
- Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato, devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Consiglio Direttivo può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Associazione dovrà tenere il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro verbali delle assemblee.

ART. 13 (IL PRESIDENTE)

13.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

13.2 Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- È autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni non onerose di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a

qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenze del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

13.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.14 (ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE)

14.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

14.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove l'Organo di Controllo è composto da tre persone, esso elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART 15 (CONTABILITA' E BILANCIO)

15.1 L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

15.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale

e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

15.3 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 16 (AVANZI di GESTIONE)

16. 1 In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

16.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 117/2017.

ART. 17 (SCIoglimento)

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

17.2 Liquidatore sarà il presidente in carica.

17.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui

devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 18 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Per la composizione delle controversie che possono sorgere tra gli associati o tra l'Associazione ed gli associati, e che il Consiglio di Amministrazione non avesse potuto dirimere, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a dirimere la controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo tra le parti, o in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale competente per territorio.

Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, rimanendo il loro giudizio inappellabile.

ART. 19 (RINVIO ALLE LEGGI)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa esplicito rinvio alle norme di legge vigenti in materia di Enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.d.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Firmato in originale:

Pietro Romano'

Dr. Teresa Palumbo, Notaio S.T.

Certificazione di conformità

di copia per immagine su supporto informatico di originale
su supporto analogico

(art.22, d.lgs. 7 marzo 2005. n. 82 - art. 68-ter, legge 16
febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta dott. TERESA PALUMBO notaio in
Rho, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Milano,
mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 4 agosto
2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority), che la presente copia per immagine
su supporto informatico è conforme al documento originale su
supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.
Rho, nel mio studio in via Milano n. 8, il giorno 5 febbraio
2026